



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

INDICE

Art. 1 - FINALITÀ

Art. 2 – ISTITUZIONE DELL'ALBO

Art. 3 – ARTICOLAZIONI DELL'ALBO IN SEZIONI

Art. 4 - REQUISITI E MODALITA' DI ISCRIZIONE

Art. 5 – ISTRUTTORIA E ISCRIZIONE ALL'ALBO

Art. 6 - AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO

Art. 7 - VANTAGGI DELL'ISCRIZIONE

Art. 8 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Art. 9 - FORME DI PUBBLICITÀ

Art. 10 – SEGRETERIA

Art. 11 - NORMA TRANSITORIA FINALE

Art. 1 FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo comunale delle Associazioni operanti nel Comune di Gravina in Puglia, al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione e le libere forme associative operanti nella città di Gravina in Puglia.

Il Comune di Gravina in Puglia in attuazione dei principi fissati dallo Statuto riconosce e valorizza la funzione peculiare dell'attività delle Associazioni come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile, promuove il loro autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per contrastare l'emarginazione e il disagio sociale.

Il Comune di Gravina in Puglia favorisce l'attività delle differenti forme associative, che spontaneamente nascono ed operano nel territorio cittadino, nel rispetto reciproco di autonomia.

Le Associazioni devono essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo.

Le Associazioni riconosciute dal presente regolamento, con diritto di iscrizione al presente Albo, sono quelle liberamente costituite ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 2 ISTITUZIONE DELL'ALBO

Con il presente Regolamento il Comune di Gravina in Puglia istituisce l'Albo delle Associazioni, che perseguono una o più delle attività di cui al successivo all'art. 3, operanti nell'ambito del territorio comunale.

L'Albo e il Regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e le libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.

Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni legate, per attività, al territorio comunale, in possesso o meno di personalità giuridica.

Nello specifico, esse possono essere riconducibili ad:

- a)** Enti, organizzazioni ed associazioni facenti parte del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 2017 e successive modifiche ed integrazioni, eccezion fatta per le "Imprese Sociali";
- b)** Enti, organizzazioni ed associazioni "non profit" formalmente costituite ai sensi del Codice Civile ma non facenti parte del c.d. "Terzo Settore";
- c)** associazioni sportive dilettantistiche.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento

costituisce condizione necessaria per potere accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni.

Art. 3 ARTICOLAZIONI DELL'ALBO IN SEZIONI

L'Albo delle Associazioni è articolato nelle seguenti Sezioni:

- *Ecologia, Ambiente e Qualità della vita;*
- *Protezione Civile, Educazione formativa, Impegno civile, Commerciale;*
- *Istruzione, Cultura, Sport e Tempo libero;*
- *Servizi socio-sanitari e prevenzione;*
- *Altro.*

All'atto della domanda di iscrizione potranno essere indicati un massimo di tre ambiti tematici.

Art. 4 REQUISITI E MODALITA' DI ISCRIZIONE

Possono fare richiesta di iscrizione all'Albo quelle associazioni che abbiano almeno una sede nel territorio del Comune di Gravina in Puglia, che esercitano attività in favore della popolazione di Gravina in Puglia e che non abbiano finalità di lucro.

Per l'iscrizione all'Albo è necessario presentare, a mani o a mezzo pec all'indirizzo pec istruzione.cultura.sport.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it, apposita istanza all'Ufficio Politiche Culturali e Scolastiche, Sport e Turismo, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore dell'Associazione richiedente (utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito web o presso l'Ufficio Politiche Culturali e Scolastiche, Sport e Turismo del Comune di Gravina in Puglia), corredata dai seguenti documenti:

- atto costitutivo o statuto redatti con atto notarile registrato o con scrittura privata;
- elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche direttive;
- relazione sull'attività svolta ed eventuali programmi futuri;
- codice fiscale dell'associazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara che le attività commerciali e produttive, eventualmente svolte dall'associazione, hanno carattere marginale;
- bilancio consuntivo con verbale di approvazione (valido per gli enti non iscritti al RUNTS e per le ASD non iscritte al registro CONI);

- attestazione di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (valido solo per gli Enti del Terzo Settore);
- attestazione di iscrizione al registro CONI (valida solo per le ASD);
- fotocopia non autenticata di un documento di identità del Presidente/legale rappresentante;
- quietenza polizza assicurativa (RCT).

Art. 5 ISTRUTTORIA E ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'iscrizione all'Albo è disposta, con determinazione del Dirigente dell'Area Amministrativa Finanziaria del Comune di Gravina in Puglia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Decorso tale periodo senza che il Dirigente abbia provveduto, l'associazione è iscritta di diritto sempreché sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 4.

Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.

La domanda può essere respinta per l'inesistenza, anche di uno solo, dei requisiti di cui agli artt. 2 e 4, con provvedimento motivato del Dirigente dell'Area Amministrativa Finanziaria del Comune di Gravina in Puglia.

Non possono essere iscritti all'Albo delle Associazioni:

- i partiti politici e i movimenti ad essi collegati;
- le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
- le cooperative.

Il provvedimento di iscrizione all'Albo o di cancellazione dallo stesso o di rigetto della domanda di iscrizione viene comunicato al soggetto interessato, all'indirizzo PEC indicato nella domanda di iscrizione, entro quindici giorni successivi all'adozione.

Art. 6 AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO

Le associazioni che intendono rimanere iscritte all'Albo devono presentare la richiesta di rinnovo allo scadere del terzo anno successivo a quello di iscrizione.

Non è ammesso il rinnovo tacito.

L'eventuale cessazione dell'attività sociale, qualsiasi variazione statutaria o dei dati dichiarati in sede di prima iscrizione /rinnovo, dovranno essere comunicate entro 60 giorni dalla data di cessazione o della avvenuta modifica.

L'inosservanza di quanto previsto dal presente articolo determina la motivata cancellazione dall'Albo.

Art. 7 VANTAGGI DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo è titolo preferenziale:

- a) per il riconoscimento del patrocinio dell'ente;
- b) per l'inserimento nel sito istituzionale di notizie riguardanti l'associazione, e precisamente:
 - scheda informativa;
 - calendario annuale delle manifestazioni;
 - singole iniziative di interesse generale;
- c) per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali;
- d) per stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale.

Gli enti non profit non iscritti al RUNTS e le ASD non iscritte al registro CONI possono usufruire solo dei vantaggi di cui alle lett. a) e b).

Il riconoscimento dei titoli preferenziali previsti dal presente articolo è comunque subordinato alle disponibilità logistiche del Comune ed al livello qualitativo delle proposte inoltrate dalle Associazioni iscritte all'Albo.

Art. 8 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

La cancellazione dall'Albo, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:

- a) su richiesta scritta del legale rappresentante, con allegato il verbale dell'organo di amministrazione;
- b) in caso di accertata perdita anche di uno solo dei requisiti di cui agli artt. 2 e 4;
- c) nei casi previsti dall'art. 6.

L'ufficio Politiche Culturali e Scolastiche, Sport e Turismo del Comune di Gravina in Puglia invia comunicazione motivata del provvedimento all'associazione entro trenta giorni dall'accertamento di uno dei casi di cui al precedente comma.

Art. 9 FORME DI PUBBLICITÀ

Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti e delle istituzioni pubbliche, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.

L'elenco delle associazioni iscritte all'Albo, nonché il presente regolamento e la relativa modulistica, sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Gravina in Puglia all'indirizzo internet <https://www.comune.gravina.ba.it>.

ART. 10 SEGRETERIA

L'ufficio Politiche Culturali e Scolastiche, Sport e Turismo del Comune di Gravina in Puglia cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.

Art. 11 NORMA TRANSITORIA FINALE

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio Politiche Culturali e Scolastiche, Sport e Turismo del Comune di Gravina in Puglia procederà ad inviare una comunicazione a tutte le Associazioni iscritte all'Albo al fine di aggiornare i dati inseriti ed accertare il permanere dei requisiti prescritti per l'iscrizione.